CAMERA DEI DEPUTATI N. 2707

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FILIPPI

Nuove norme sull'emissione di obbligazioni da parte delle società di capitali

Presentata il 15 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La normativa in vigore attribuisce la facoltà di emettere obbligazioni solo alle società per azioni o in accomandita per azioni, restando esclusa questa possibilità per le società a responsabilità limitata.

Questa circostanza impedisce l'accesso a una forma di finanziamento meno dispendioso del ricorso al credito bancario ed è dettata in funzione di princìpi di tutela dell'interesse dei terzi, in quanto le forme di controllo dell'operato degli amministratori possono essere, nelle società a responsabilità limitata, meno rigide di quelle previste nelle altre società di capitali, non essendo prevista l'obbligatorietà del collegio sindacale.

Per questo appare opportuno prevedere anche per le società a responsabilità limitata la possibilità di emettere obbligazioni, ove le società stesse possano offrire ai terzi sottoscrittori di obbligazioni quelle garanzie a tutela degli interessi esistenti come nelle altre società di capitali.

A tale scopo, con questa iniziativa di legge, si intende modificare il terzo comma dell'articolo 2486 del codice civile. Tenuto altresì conto della necessità di orientare questa forma di investimento anche tra i dipendenti di queste società.

È opportuno per gli interessi corrisposti su dette obbligazioni, un trattamento fiscale agevolato.

Si intende così riportare il piccolo risparmio verso un settore produttivo.

La possibilità per il dipendente di sottoscrivere obbligazioni dell'impresa in cui lavora avrebbe poi il vantaggio di avvicinare il capitale al lavoro per quello che, per definizione, è il perseguimento dell'obbiettivo di un'impresa: la produzione e la distribuzione di ricchezza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 2486 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Alle società a responsabilità limitata prive di collegio sindacale non è consentita l'emissione di obbligazioni. Ai fini dell'emissione di obbligazioni convertibili in quote si applica la disposizione dell'articolo 2420-*bis* ».

ART. 2.

1. Gli interessi sulle obbligazioni emesse dalle società di capitali sono soggetti esclusivamente a ritenuta alla fonte pari al 10 per cento, a condizione che almeno il 20 per cento delle obbligazioni emesse sia sottoscritto dai dipendenti della società emittente.

2. Ciascun dipendente della società emittente non può sottoscrivere una quota superiore al 10 per cento dell'intero prestito obbligazionario.

Stampato su carta riciclata ecologica